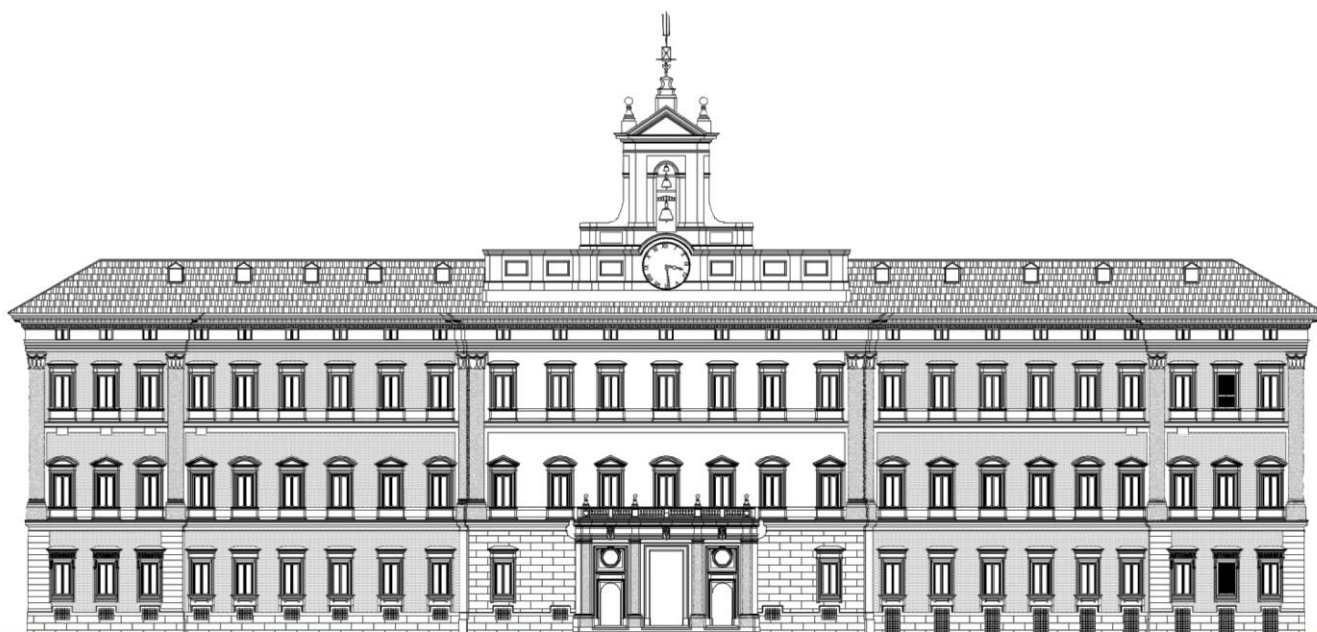




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1254 e abb.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazioni dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento

N. 534 – 16 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1254 e abb.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento
di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per
l'erogazione rateale del medesimo trattamento

N. 534 – 16 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	C. 1254 e abb.
Titolo:	Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Tenerini (FI-PPE)
Commissione competente:	XI (Lavoro)

PREMESSA

Il progetto di legge (C. 1254) di iniziativa parlamentare reca disposizioni per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. Il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) che lo ha assunto come testo base nella seduta del 31 gennaio 2024, nell'ambito dell'esame congiunto con il progetto di legge C. 1264, che verte sulla medesima materia.

Il testo iniziale del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame in sede referente il Governo ha depositato una relazione tecnica, verificata negativamente dalla RGS¹, riferita alla proposta di legge C. 1254 assunta come testo base, esprimendo parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento. Successivamente, la Commissione, rilevata la difficoltà di pervenire alla predisposizione di un nuovo testo che permettesse di superare le criticità di carattere finanziario evidenziate nella relazione tecnica trasmessa dal Governo sul testo base, non ha deliberato il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea, ma ha convenuto che la discussione in Assemblea, anche in assenza del conferimento del mandato alla relatrice, si

¹ Con Nota del 5 marzo 2024.

potesse comunque svolgere sulla proposta di legge C. 1254, adottata quale testo base dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente².

Si esaminano di seguito le disposizioni del testo all'esame dell'Assemblea considerate dalla menzionata relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche alle modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

Normativa vigente La disciplina vigente in materia di liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche riguarda due distinti profili: da un lato, i termini decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, trascorsi i quali il trattamento può essere liquidato; dall'altro, le modalità di erogazione del trattamento, in un'unica soluzione ovvero in più rate annuali, in funzione del relativo importo complessivo.

Per quanto riguarda il primo profilo, relativo ai termini di liquidazione del trattamento:

- l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 prevedeva originariamente un termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione dal differimento, tra gli altri, dei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, collocamento a riposo d'ufficio, inabilità e decesso;
- l'articolo 1, comma 22, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011 è intervenuto sui termini di pagamento, differendo la liquidazione nei casi di pensionamento per limiti di età o di servizio e prevedendo il termine di ventiquattro mesi per le altre ipotesi di cessazione interessate dalla disposizione;
- l'articolo 1, comma 484, della legge n. 147 del 2013 ha successivamente elevato da sei a dodici mesi il termine di differimento per i pensionamenti per limiti di età o di servizio;
- l'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha ridotto tale termine da dodici a nove mesi, secondo la decorrenza e l'ambito di applicazione stabiliti dalla medesima disposizione. Resta fermo il termine di ventiquattro mesi per le cessazioni alle quali esso si applica, nonché il termine di tre mesi per la corresponsione del trattamento successivamente alla scadenza del periodo di differimento, decorso il quale sono dovuti gli interessi.

Per quanto riguarda il secondo profilo, relativo alle modalità di erogazione rateale del trattamento:

- l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto la corresponsione in un'unica soluzione per importi fino a 90.000 euro, in due rate annuali per importi superiori a 90.000 euro e inferiori a 150.000 euro e in tre rate annuali per importi pari o superiori a 150.000 euro;

² Cfr. Seduta, in sede referente, della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) dell'8 ottobre 2026.

- l'articolo 1, comma 484, della legge n. 147 del 2013 ha successivamente ridotto tali soglie a 50.000 e 100.000 euro. Pertanto, il trattamento è corrisposto in un unico importo annuale se non supera 50.000 euro; in due importi annuali se è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro, di cui il primo pari a 50.000 euro e il secondo alla quota residua; in tre importi annuali se è pari o superiore a 100.000 euro, di cui i primi due pari ciascuno a 50.000 euro e il terzo alla quota residua.

Le norme sono volte a modificare le modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come segue:

- intervenendo all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, viene ridotto da 12 a 3 mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine per la liquidazione del TFS nei casi in cui la cessazione intervenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Resta fermo per le pensioni anticipate il termine di ventiquattro mesi;

Il termine fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, oggetto di riduzione dalla norma in esame, è stato recentemente ridotto da 12 a 9 mesi dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026). Il testo della proposta di legge in esame, presentato il 28 giugno 2023, fa riferimento al termine allora vigente di 12 mesi.

- intervenendo all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, viene modificato l'importo delle rate prevedendo che, se l'importo complessivo è inferiore a 63.600 euro (in luogo dei 50.000 euro previsti a legislazione vigente), il TFS sia liquidato in un'unica soluzione. Se l'importo è compreso tra 63.600 e 127.200 euro (in luogo di importi previsti a legislazione vigente pari a 50.000 e 100.000 euro), il TFS è liquidato in due *tranche* annuali. Per importi superiori a 127.200 euro l'importo è liquidato in tre rate annuali (63.600 euro la prima, 127.200 euro la seconda e la quota residua la terza). La rimodulazione degli importi è efficace a decorrere dal 1° luglio 2023.

La Corte costituzionale - chiamata dal TAR Lazio, sezione terza *quater*, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, e dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, con la sentenza n. 130 del 19-23 giugno 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma sul differimento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici e della norma che prevede, a partire dal termine dilatorio medesimo, il riconoscimento secondo modalità rateali dei trattamenti in oggetto che superino un determinato importo. Detta sentenza, pur riconoscendo la fondatezza delle questioni sollevate limitatamente ai trattamenti di fine rapporto o di fine servizio spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, ha rilevato che la ridefinizione delle norme deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione; queste ultime possono distinguere anche in base all'importo complessivo del

trattamento e devono essere in ogni caso operate anche considerando i relativi effetti di finanza pubblica – e, quindi, se del caso, anche in base ad un criterio di gradualità nel tempo dell'applicazione della nuova normativa, a partire dai trattamenti meno elevati.

La **relazione tecnica**, verificata negativamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, ricorda che, secondo la disposizione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, per il pagamento del TFS/TFR dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'ente erogatore provvede “nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, definiscono le modalità di rateizzazione che prevedono un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La proposta normativa in esame prevede, al comma 1, la riduzione dei termini da dodici a tre mesi per la liquidazione del TFS/TFR dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche cessati per limiti di età/servizio o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata.

Al comma 2 è prevista, a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento da 50.000 euro a 63.600 euro per il primo importo annuale e da 100.000 euro a 127.200 per il secondo importo.

Ipotesi di lavoro

Sebbene al comma 2 sia esplicitamente prevista una decorrenza retroattiva (1° luglio 2023) rispetto alla data di possibile approvazione della norma, si ipotizza che al momento dell'effettiva applicazione della nuova disposizione, le prestazioni maturate con decorrenza precedente beneficeranno del regime più favorevole, tenendo conto del nuovo termine di

tre mesi e del nuovo limite di importo per l'erogazione rateale. Per tutte le prestazioni si è ipotizzato un termine amministrativo di pagamento pari a due mesi.

L'importo medio lordo dei cessati per vecchiaia/limiti di servizio è pari a 82.400 euro, quello per dimissioni è pari a 74.100 mentre quello per decesso o inabilità è di 66.800. L'importo medio lordo delle cessazioni per fine incarico (tipicamente TFR per fine impiego dei supplenti della scuola) è pari a 1.800 euro.

Risultanze

Nella tabella seguente viene riportato lo sviluppo nel decennio 2024-2033 al lordo e al netto degli effetti fiscali, nell'ipotesi di applicazione della variante normativa nel corso dell'anno 2024.

(milioni di euro)

Anno	Effetti derivanti applicazione commi 1 e 2 per vecchiaia/limiti di servizio		Effetti derivanti applicazione comma 2 per tutte le altre cause		Totale	
	Lordo effetti fiscali	Netto effetti fiscali	Lordo effetti fiscali	Netto effetti fiscali	Lordo effetti fiscali	Netto effetti fiscali
2024	3.828,5	3.330,8	572,1	497,7	4.400,6	3.828,5
2025	68,8	59,9	690,8	601,0	759,6	660,9
2026	211,7	184,2	-743,9	-647,2	-532,2	-463,0
2027	588,2	511,7	-288,6	-251,1	299,6	260,6
2028	784,4	682,4	-37,8	-32,9	746,6	649,5
2029	389,0	338,4	-7,9	-6,9	381,1	331,5
2030	-139,2	-121,1	96,3	83,8	-42,9	-37,3
2031	-466,7	-406,0	125,3	109,0	-341,4	-297,0
2032	-293,9	-255,7	142,0	123,5	-151,9	-132,2
2033	-184,3	-160,3	-39,6	-34,5	-223,9	-194,8

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sono volte a modificare le modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come segue:

- viene ridotto da 12 a 3 mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine per la liquidazione del TFS nei casi in cui la cessazione intervenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza

e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Resta fermo per le pensioni anticipate il termine di ventiquattro mesi;

- viene modificato, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, l'importo delle rate di erogazione del TFS, prevedendo che, se l'importo complessivo è inferiore a 63.600 euro (in luogo dei 50.000 euro previsti a legislazione vigente), il TFS sia liquidato in un'unica soluzione. Se l'importo è compreso tra 63.600 euro e 127.200 euro (in luogo di importi previsti a legislazione vigente pari a 50.000 e 100.000 euro), il TFS è liquidato in due *tranche* annuali. Per importi superiori a 127.200 euro l'importo, è liquidato in tre rate annuali (63.600 euro la prima, 127.200 euro la seconda e la quota residua la terza).

Si ricorda che l'attuale disciplina è il risultato di una serie di interventi normativi che, a partire dal 2010, hanno differito il termine di liquidazione del TFS e ridotto le soglie di importo per la relativa erogazione rateale, ai quali sono stati ascritti risparmi sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, i risparmi a suo tempo quantificati sono riportati nella tabella che segue:

Disposizione	Intervento normativo	Risparmi quantificati
Articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010	Introduzione della rateizzazione del TFS/TFR con soglie di 90.000 e 150.000 euro.	2011: 400 milioni di euro; 2012: 240 milioni di euro
Articolo 1, comma 22, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011	Differimento dei termini di pagamento del TFS/TFR.	2012: 300 milioni di euro; 2013: 1.065 milioni di euro; 2014: 723 milioni di euro; 2015: 307 milioni di euro; 2016: 598 milioni di euro
Articolo 1, comma 484, della legge n. 147 del 2013	Ulteriore differimento e riduzione delle soglie di rateizzazione a 50.000 e 100.000 euro.	2014: 300 milioni di euro; 2015: 350 milioni di euro; 2016: 715 milioni di euro; 2017: 425 milioni di euro; 2018: 180 milioni di euro; 2019: 65 milioni di euro

Solo recentemente è stato introdotto un intervento normativo in senso opposto: l'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha ridotto da dodici a nove

mesi il termine di differimento per i pensionamenti di vecchiaia o per limiti di servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 ed effetti finanziari dal 1° gennaio 2027.

Alla disposizione sono stati ascritti maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 265 milioni di euro nel 2027, 272 milioni nel 2028, 20 milioni nel 2029 e 4 milioni nel 2030.

La relazione tecnica predisposta dall'INPS³ quantifica gli effetti finanziari della proposta in esame, ma la medesima relazione è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato che ha rilevato che la riduzione da dodici a tre mesi dei termini di pagamento e la rivalutazione delle soglie di rateizzazione determinano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in particolare sull'indebitamento netto, privi di copertura.

Nello specifico, la relazione tecnica dell'INPS, nell'ipotesi di applicazione della proposta nel 2024, stima effetti complessivi al netto degli effetti fiscali, espressi in milioni di euro, pari a: 3.828,5 nel 2024; 660,9 nel 2025; -463,0 nel 2026; 260,6 nel 2027; 649,5 nel 2028; 331,5 nel 2029; -37,3 nel 2030; -297,0 nel 2031; -132,2 nel 2032; -194,8 nel 2033. I corrispondenti effetti al lordo degli effetti fiscali sono pari, rispettivamente, a 4.400,6; 759,6; -532,2; 299,6; 746,6; 381,1; -42,9; -341,4; -151,9 e -223,9 milioni di euro⁴.

La Ragioneria generale dello Stato ha segnalato inoltre che nel testo tali oneri non sono indicati e che la decorrenza retroattiva prevista dal comma 2 potrebbe alimentare contenziosi e comportare ulteriori oneri.

Tutto ciò considerato, si rileva che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare, in coerenza con i precedenti interventi sopra richiamati, oneri per la finanza pubblica che, pur essendo stati oggetto di stima da parte della relazione tecnica predisposta dall'INPS, non risultano quantificati e coperti nel testo del provvedimento. Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione dei predetti oneri dovrebbe comunque essere aggiornata, sia alla luce dei rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica, sia tenendo conto delle modifiche legislative intervenute successivamente alla predisposizione della medesima relazione, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025.

³ Cfr. 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 273 del 20 marzo 2024

⁴ I valori negativi rappresentano effetti di segno opposto rispetto agli oneri dei singoli esercizi.